



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 120 del 19/09/2018

OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'”IMPIANTO SPORTIVO GIOCO TENNIS” UBICATO IN PERIGNANO – INDIRIZZI OPERATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE MODALITA' GESTORIA E RELATIVO AFFIDAMENTO.

L'anno 2018, addì diciannove del mese di Settembre alle ore 15:30, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Riccardo Masoni.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CITI MATTIA	Vice Sindaco	SI
CESTARI SIMONA	Assessore Anziano	SI
CARTACCI MATTEO	Assessore	SI
COPPINI PAOLO	Assessore	SI
CICCARE' CHIARA	Assessore	SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'Amministrazione comunale ritiene fondamentale il ruolo rivestito dall'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa per la promozione della salute dell'intera collettività, nonché per la crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo, valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici;

Dato atto che gli impianti sportivi sono destinati allo svolgimento di attività sportive, ricreative e agonistiche per tutte le discipline sportive compatibili con le strutture, oltre che attività correlate al benessere psicofisico della persona nel rispetto delle normative vigenti;

Dato atto che:

- il Comune di Casciana Terme Lari è proprietario dell' "IMPIANTO SPORTIVO GIOCO TENNIS" ubicato in Perignano;
- l'impianto sportivo di cui trattasi era stato affidato in gestione all'Associazione "Circolo Tennis di Perignano";
- che la gestione di cui trattasi è ormai scaduta;
- che questa Amministrazione intende valorizzare al meglio le opportunità che possono derivare oggi dalla gestione del predetto impianto andando a verificare le risposte che possa dare il mercato nel predetto settore di attività.

Vista la Legge Regionale Toscana n. 21 del 27 febbraio 2015 recante *"Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico- motorie-ricreative e modalità di affidamento di impianti sportivi"* ed in particolare l'art. 14, il quale prevede che *"gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica"* e che *"solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque, nel rispetto dei principi relativi alle medesime"* la gestione potrà essere affidata a soggetti diversi;

Considerato che il D.Lgs. n. 50 del 2016 prevede:

- Art. 64 (Dialogo competitivo):

Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa. ... Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura ... Le stazioni appaltanti indicano nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le

proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo ... omissis ...

– Art. 65 (Partenariato per l'innovazione):

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa. ... omissis. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. ... omissis

– Art. 66 (Consultazioni preliminari di mercato):

Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Rilevato pertanto alla luce di quanto sopra che:

- l'organizzazione comunale non consente la gestione diretta degli impianti sportivi;
- al fine di promuovere la disciplina della pratica del tennis e, in considerazione della rilevanza anche economica che il gioco del tennis produce, è intenzione dell'Amministrazione comunale dare in concessione a terzi la gestione della struttura per consentire lo sviluppo dell'impianto sportivo di cui trattasi e promuovere le potenzialità della disciplina sportiva del tennis;
- che l'ente comunale non è nelle condizioni conoscitive tali da poter impostare in via autonoma e predeterminata un'ipotesi di gestione delle proprie strutture sportive, tale da essere

considerabile il frutto della migliore soluzione che il mercato in predetta materia possa offrire e che pertanto il ricorrere ad un'analisi, anche partecipativa dello stesso, utilizzando gli strumenti normativi di cui sopra, sarebbe il percorso preferibile;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16/06/2014, è stato stabilito che, fermo restando quanto previsto dalla L.R. n. 68/2013 e al comma 124 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti degli organi del Comune di Casciana Terme Lari, nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in entrambi gli estinti Comuni di Casciana Terme e Lari, si applica quello che sia stato approvato o modificato più di recente;
- il Regolamento che disciplina le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale del comune di Casciana Terme è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2007;
- il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Lari è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16/04/2012;
- il Regolamento vigente è pertanto quello indicato al punto precedente;

Ritenuto opportuno pertanto di dare opportuni indirizzi al competente organo esecutivo per l'individuazione del soggetto cui affidare in concessione la gestione dell' "Impianto sportivo Gioco tennis" ubicato in Perignano, così come nella parte dispositiva del presente atto;

Omessi i pareri di regolarità tecnica e contabile sul presente atto trattandosi di mero atto di indirizzo politico ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/00;

Visti:

- lo Statuto del Comune;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- la Legge Regionale n. 21 del 27/02/2015 e relativo regolamento di attuazione del 05.07.2016 n. 42/R;
- il Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell'estinto Comune di Lari n. 16 del 16/04/2012;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di voler procedere ad affidare in concessione a terzi la gestione della struttura gioco tennis ubicata in Perignano, affinché il Servizio in questione si sviluppi in una modalità individuata mediante procedura comparativa volta a esplicitare nel modo più completo possibile i desiderata di questa Amministrazione Comunale in merito all'attendibilità, solidità, sviluppo operativo del servizio e ricaduta benefica dello stesso sulla popolazione residente;
3. Di dettare i seguenti indirizzi per l'individuazione del nuovo soggetto cui affidare la concessione dell' "Impianto sportivo Gioco tennis" ubicato in Perignano:
 - l'impianto oggetto di affidamento è composto da: n. 1 Campo in terra rossa "Redbrick" all'aperto e n. 2 Campi in terra rossa "Redbrick" in strutture geodetiche indipendenti con spogliatoi e relative aree pertinenziali;
 - si dovrà procedere ad una verifica preliminare del mercato, delle condizioni che esso può proporre, delle soluzioni tecnico operative che potessero da esso emergere, al fine di massimizzare le opportunità sia pubblico che private derivanti dalla gestione dell'impianto, utilizzando le previsioni di cui agli art 64, 65, 66 sopra descritti, nonché le linee guida di ANAC per l'utilizzo dei predetti strumenti selettivi;
 - il concessionario dovrà proporre una modalità di gestione dell'impianto, con tutte le relative aree verdi circostanti e tutte le strutture e gli spazi non inerenti strettamente all'aspetto sportivo del servizio, con la finalità di renderli luoghi di aggregazione ed integrazione per la cittadinanza attraverso l'attività sportiva per i giovani, per le scuole, disabili e anziani, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, nel rispetto delle leggi e delle regole e deve tendere alla integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura sportiva, del rispetto per l'ambiente e per la cosa pubblica;
 - il concessionario dovrà farsi carico del "rischio operativo", del "rischio di domanda" e del "rischio di disponibilità" relativo alla gestione degli impianti;
 - i soggetti ammessi a partecipare alla procedura, nel rispetto dell'art. 14, comma 1 della Legge Regionale n. 21 del 27/02/2015 e relativo Regolamento di attuazione del 05/07/2016 n. 42/R e dell'art. 5 del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali in vigore, sono i seguenti:
 - società e associazioni sportive dilettantistiche;
 - enti di promozione sportiva;
 - discipline sportive associate;
 - federazioni sportive nazionali;
 - dovrà essere richiesto in linea tendenziale un programma pluriennale di investimenti investimenti/di ammodernamento per migliorarne la funzionalità che il soggetto proponente e successivamente individuato dovrà effettuare, sulla base dell'interesse emerso dal mercato, da realizzarsi in accordo con l'Amministrazione Comunale;
 - l'affidamento della concessione avrà durata pari alle previsioni emerse in sede di gara;

- la gestione comprenderà quanto meno la custodia, la sorveglianza, le pulizie dei locali, le utenze, il pagamento dei mutui residui relativi a interventi effettuati direttamente dal precedente gestore per la parte non ancora ammortizzata, la manutenzione ordinaria dell'area degli impianti e l'organizzazione delle attività sportive cui le aree sono destinate;
 - eventuali usi diversi dalle attività sportive e compatibili con la natura dei beni oggetto di concessione, dovranno trovare puntuale descrizione, anche a livello tariffario, nel piano messo a gara e nella soluzione individuata a seguito della stessa;
 - le tariffe massime da applicare per l'utilizzo dell'impianto saranno approvate dall'Amministrazione Comunale, compatibilmente con il piano economico di gestione individuato in sede di gara;
 - sarà garantito per non più di 10 (dieci) giorni complessivi in ciascun anno solare, l'utilizzo gratuito dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale concedente;
 - nessun contributo economico, se non espressamente concordato, è dovuto dall'Amministrazione Comunale per la compartecipazione alle spese di gestione della struttura in oggetto.
4. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio, Arch. Nicola Barsotti, è competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione;
 5. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni;
 6. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1° comma dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Dott. Riccardo Masoni /
ArubaPEC S.p.A.